



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

Comitato Regionale Marche

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESARO

Via del Cinema, 5 int. 1 - 61122 PESARO
CENTRALINO: 0721 64291 - FAX: 0721 33057

sito internet: marche.lnd.it

e-mail: cplnd.pesaro@figc.it

pec: pesaro@pec.figcmarche.it

Pesaro - Urbino

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N° 101 del 20/06/2018

SOMMARIO

SOMMARIO	1
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	1
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	1
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	2
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	11
NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	11
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	18
ERRATA CORRIGE	21
ALLEGATI	21

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

CIRCOLARE N. 74 DEL 18.06.2018 L.N.D.

Si pubblica, in allegato, la Circolare n. 5-2018 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D. inerente l'oggetto: "Disciplina del contributo denominato Sport Bonus".

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Al termine della fase Play off fra le 4 perdenti la precedente fase play off, hanno acquisito la promozione al Campionato di 2^a categoria le seguenti Società:

MONTECCHIO FOOTBALL CLUB
RIPESANGINESIO

FESTA NAZIONALE “10° GRASSROOTS FESTIVAL 2018”

Grande successo per la decima edizione del Grassroots Festival-Football for Life la manifestazione dedicata all'attività di base organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che sabato 16 e domenica 17 giugno 2018 si è svolta presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano in Firenze.

La manifestazione quest'anno, ha coinvolto circa 900 giovani calciatrici e calciatori, provenienti da tutte le Regioni d'Italia e da oltre 50 tra società e istituti scolastici oltre ai genitori e istruttori.

Dopo le prime attività di sabato, sia sul campo - con le partite a tema del 'Sei Bravo a... Scuola di calcio' che di aggiornamento in aula - con i workshop per i tecnici, dirigenti e genitori presenti, si è tenuto il convegno dedicato allo sviluppo del calcio giovanile dal titolo “**FOOTBALL FOR LIFE...**” al quale sono intervenuti:

Vito Di Gioia – Segretario Settore Giovanile e Scolastico FIGC

Jamie Houchen – UEFA Football Development Mentor

Massimo Tell – Grassroots Manager Settore Giovanile e Scolastico FIGC

Rosanna D'Achille – Promozione e Territorio Settore Giovanile e Scolastico FIGC

Patrizia Recandio – Responsabile Sviluppo Calcio Femminile FIGC

Enrico Maria Sbardella – Allenatore Nazionale Italiana U19 Femminile

Valentina Cernoia – Calciatrice Nazionale Italiana Femminile

Angelica Soffia - Calciatrice Nazionale Italiana U19 Femminile

Gianluca Ripani – Programme Manager “Calcio Integrato”

Domenica 17 giugno sono state sviluppate sul campo le restanti attività previste, a cominciare dall'attività delle Scuole di Calcio a 5, “Sei Bravo in 5”, attività Istituti Scolastici – Progetto “Ragazze in Gioco”, “Torneo U.12 Femminile – Dnc 2018” e infine il “1° Torneo Calcio Integrato” che ha dato l'opportunità a bambini e ragazzi con diverse abilità di scendere tutti insieme sullo stesso campo di gioco: un percorso di sensibilizzazione per portare all'inclusione attraverso il gioco del calcio.

Per la nostra Regione, guidati dal Coordinatore Federale Regionale FIGC/SGS prof. Floriano MARZIALI e dal Delegato dell'Attività di Base del Coordinamento Regionale prof. Alberto VIRGILI, hanno preso parte alla manifestazione i giovani calciatori delle seguenti società:

- F.C. VIGOR SENIGALLIA; (Sei Bravo a...Scuola di Calcio)
- ASD AMICI DEL CENTRO SOCIO SPORTIVO (Sei Bravo in 5)

DOMANDE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI SUPERIORI PER LE SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO – STAGIONE SPORTIVA 2018-2019

Con riferimento ai CC.UU. n. 44 del 13.10.2017 e n. 146 del 05.04.2018, si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai campionati di categoria superiore, per le Società sportive non aventi diritto, relativi alla stagione sportiva 2018/2019.

Le domande di ammissione ai Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^a e 2^a Categoria, Juniores Regionale per le società non aventi diritto, dovranno essere depositate o pervenire al Comitato Regionale Marche, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento (in caso di spedizione a mezzo posta la domanda deve pervenire entro 3 giorni immediatamente successivi alla data di scadenza) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 19,00 di MARTEDÌ 26 giugno 2018 utilizzando l'allegato modulo, a cui va acclusa la dichiarazione di disponibilità del campo ed il versamento, a titolo di acconto, dell'importo di cui alla tabella seguente:

<u>C A M P I O N A T I</u>	<u>I M P O R T O</u>
<u>ECCELLENZA</u>	<u>2.750,00</u>
<u>PROMOZIONE</u>	<u>2.050,00</u>
<u>1^a CATEGORIA</u>	<u>1.450,00</u>
<u>2^a CATEGORIA</u>	<u>950,00</u>
<u>JUNIORES REGIONALE</u>	<u>950,00</u>

N.B.

L'OMESSO VERSAMENTO DELL'ACCONTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO COMPORTERÀ L'AUTOMATICA ESCLUSIONE DELLA DOMANDA DI RIPESCAGGIO.

Il versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità e cioè:

- **Bonifico bancario:** IBAN:
IT79V0311102604000000007015
UBI BANCA – Ancona
Beneficiario: C.R. MARCHE F.I.G.C. – L.N.D.

ovvero
- **Assegno circolare intestato**
COMITATO REGIONALE MARCHE F.I.G.C. – L.N.D.

NON SONO AMMESSI I VERSAMENTI MEDIANTE ASSEGNO BANCARIO.

Si evidenzia che l'importo versato verrà accreditato nel conto della Società e andrà a copertura di eventuali debiti esistenti al 30.06.2018.

Si raccomanda di allegare, oltre alla domanda di ammissione ed all'acconto della tassa di iscrizione al campionato, anche la dichiarazione della disponibilità del campo al campionato per il quale si richiede l'ammissione.

Si informa che le graduatorie verranno stilate in applicazione a quanto pubblicato nel C.U. n. 146 del 05.04.2018 del Comitato Regionale Marche.

AFFILIAZIONI – FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Le domande di fusione, – stagione sportiva 2018/2019 – dovranno pervenire al Comitato Regionale Marche **entro e non oltre le ore 19,00 di giovedì 21.06.2018**, mentre quelle relative a scissioni – cambi di denominazione sociale – cambi di denominazione sociale con cambio di sede sociale – cambi di sede sociale dovranno pervenire al Comitato Regionale Marche **entro e non oltre le ore 19,00 di lunedì 25.06.2018**

Le domade di affiliazione saranno prese in considerazione dopo il 1° luglio 2018

Si riportano, di seguito le modalità da seguire con riferimento alle istanze in questione:

FUSIONI

Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si evidenzia che:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere sempre corredate dal **nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto sociale della società sorgente dalla fusione;**
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra società **con identica o simile denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;**
- le delibere delle Società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

SCISSIONI

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il **calcio maschile**, il **calcio femminile** ed il **calcio a cinque**, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione);
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione.
- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

Si sottolinea che le fusioni e le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20, delle N.O.I.F.

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE:

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del **verbale dell'Assemblea dei soci** che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo;
- statuto sociale con la nuova denominazione
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si evidenzia che:

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere sempre corredate dall'atto costitutivo originario e dallo statuto sociale aggiornato della Società;
- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

CAMBI DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.).

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. che, nelle due stagioni sportive precedenti (**stagioni sportive 2016/2017 – 2017/2018**), non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.

Non costituisce cambio di sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Le modalità sono le stesse previste per i cambi di denominazione sociale.

CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.).

Le modalità sono le stesse previste per i cambi di denominazione sociale.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di "puro Settore"), a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale fino al 5 Luglio successivo, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.), **corredata dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione**, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale con la nuova denominazione.

Deve essere accluso anche l'atto costitutivo della società prima della trasformazione

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell'attività ufficiale annuale svolta dalle singole Società o Associazioni.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

Disposizioni da tener presente e da seguire:

Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.

- la domanda di affiliazione deve essere inviata **utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2018-2019;**
- Tutte le copie debbono essere debitamente compilate, con particolare riferimento **agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. compresi)**
- trattandosi di carta chimica, accertarsi della leggibilità delle **due** copie sottostanti;
- il timbro **deve riportare** la denominazione sociale corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto;

Tipologia e denominazione sociale

- la tipologia **deve** normalmente precedere la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)**

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B.: la tipologia della società (come sopra riportata) **va sempre** indicata, ai sensi della su citata normativa.

- la denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, **l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta per la società affilianda l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr. art. 17, comma 1, N.O.I.F.);**

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti non potranno essere accolte e verranno pertanto restituite alle Società per l'eventuale regolarizzazione.

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

- "SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti**;
- "NUOVA", qualora esista altra società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con "NUOVA XXXX");
- "RINASCITA", "ANNO", qualora esista altra società con identica denominazione (p.e. per denominazione XXXX incompatibile con "RINASCITA XXXX")
- (p.e. per denominazione XXXX incompatibile con "2009 XXXX")
- (particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX – GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).
- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.).

Atto Costitutivo e Statuto Sociale

I fac-simile di atto costitutivo e Statuto Sociale – tipo, possono essere scaricati dal sito www.figcmarche.it (modulistica) o ritirati presso il Comitato Regionale Marche o presso le Delegazioni provinciali.

Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

Il fac-simile della dichiarazione di cui sopra può essere scaricato dal sito www.figcmarche.it (modulistica) o ritirato presso il Comitato Regionale Marche o presso le Delegazioni provinciali.

Tassa di affiliazione

Ogni domanda di affiliazione deve essere corredata della relativa tassa ammontante a € 65,00 per società dilettante e ad € 25,00 per società di "Puro settore giovanile", salvo diversa indicazione della FIGC.

TORNEI GIOVANILI AUTORIZZATI DAL COMITATO REGIONALE

Questo Comitato Regionale ha autorizzato l'effettuazione dei sottoelencati Tornei, approvandone i relativi regolamenti:

Denominazione Torneo:	3° MEMORIAL "FRANCESCO MARASCHI"
Periodo di svolgimento:	24.06.2018
Categoria:	Esordienti misti
Carattere:	Locale
Organizzazione:	A.S.D. DELLA ROVERE CALCIO

Denominazione Torneo:	3° MEMORIAL "FRANCESCO MARASCHI"
Periodo di svolgimento:	24.06.2018
Categoria:	Pulcini misti
Carattere:	Locale
Organizzazione:	A.S.D. DELLA ROVERE CALCIO

Denominazione Torneo:	3° MEMORIAL "FRANCESCO MARASCHI"
Periodo di svolgimento:	24.06.2018
Categoria:	Primi calci
Carattere:	Locale
Organizzazione:	A.S.D. DELLA ROVERE CALCIO

Denominazione Torneo:	3° MEMORIAL "FRANCESCO MARASCHI"
Periodo di svolgimento:	24.06.2018
Categoria:	Piccoli amici
Carattere:	Locale
Organizzazione:	A.S.D. DELLA ROVERE CALCIO

ATTIVITÀ UNDER15 FEMMINILE

Il Coordinatore Federale Regionale Floriano Marziali del Settore Giovanile e Scolastico con riferimento all'attività di Sviluppo dell'Attività Under 15 comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno **28 Giugno 2018**, alle ore **16,00** presso il **campo sintetico Santa Maria dell'Arzilla- Strada Provinciale 32, 6, Pesaro**.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), oltre a parastinchi.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager:

Sig. na Mosca Emily

Tel. 333 8806567 e-mail: **(base.marchesqs@fiqc.it – marche.sqs@fiqc.it)**

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

Selezionatore Under 15 F:

Mandolini Paolo

Collaboratore tecnico:

Marinelli Matteo

Team Manager:

Mosca Emily

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

ORARIO: 16.00

COGNOME	NOME	SOCIETA'
MENGOZZI	SHERIL	CASTELVECCHIO
BERNARDI	VERONICA	CASTELVECCHIO
BATTISTINI	ELENA	CASTELVECCHIO
BALZANI	SOFIA	CESENA
CASALBONI	CHIARA	CESENA
GIULIANI	MARGHERITA	CESENA
SANCHI	GIULIA	FEMMINILE RICCIONE
ARCANGELI	NICOLE	FEMMINILE RICCIONE
DIVERSI	ELEONORA	OLIMPIA FORLI'
BAILETTI	GRETA	S.S.D. R.L. VIS PESARO 1898
TORREGIANI	ALESSIA	INVICTA MACERATA
PAOLINELLI	GRETA	POLISPORTIVA VISMARA
GIULIANI	SWAMI	VALCONCA
PONTINI	ALESSIA	ASD SPORTLANDIA
VENTURA	SERENA	SS SETTEMPEDA ASD
IACHINI	ROSA	PINK ARZILLA
DAMIANO	ANTIMINA	PINK ARZILLA
SIETCUIPING NZEA	LAURA IRENE	NEW FOOTBALL TEAM URBINO

CALCIO A CINQUE MARCHE

C.U. N. 129 DEL 16/06/2018

Si allega c.u. n. 129 - Calcio a Cinque Marche

CODICE IBAN COMITATO REGIONALE MARCHE

Si comunica che il codice IBAN, da utilizzare dalla data odierna per l'effettuazione di qualsiasi versamento al Comitato Regionale Marche e che sostituisce il precedente, è il seguente:

IT79V0311102604000000007015

ORARIO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si ricorda che l'orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Marche è il seguente:

GIORNO	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	chiuso	15.00 – 17,00
Martedì	10.00 – 12.00	chiuso
Mercoledì	chiuso	15.00 – 17.00
Giovedì	10.00 – 12.00	chiuso
Venerdì	chiuso	15.00 – 17.00

Durante i suddetti orari è garantito, salvo assenza degli addetti per ferie o altro, anche il servizio telefonico ai seguenti numeri:

Segreteria	071/28560404
Segreteria Calcio a 5	071/28560407
Ufficio Amministrazione	071/28560322 (Il pomeriggio solo nel giorno di lunedì)
Ufficio Tesseramento	071/28560408 (Il pomeriggio solo nei giorni di mercoledì e venerdì)

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

SEGRETERIA

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

	Mattina	Pomeriggio
Lunedì	10.00 – 12.00	16.30 – 18.00
Martedì	10.00 – 12.00	16.30 – 18.00
Mercoledì	10.00 – 12.00	16.30 – 18.00
Giovedì	10.00 – 12.00	16.30 – 18.00
Venerdì	10.00 – 12.00	16.30 – 18.00
Sabato	CHIUSO	CHIUSO

Nella giornata di sabato, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, è previsto in Delegazione un presidio telefonico (0721/64291) per eventuali problematiche dovute ad eventi di carattere eccezionale.

RITIRO CARTELLINI

Si sollecitano le sottoelencate società a ritirare i propri cartellini di tesseramento giacenti presso questa Delegazione:

ACCADEMIA GRANATA L.E.	FOOTBALL MOMBAROCCIO 1982	NUOVA ALTOFOGLIA
ALMAJUVENTUS FANO 1906	GABICCE GRADARA	PESAROFANO CALCIO A5
AMICI DEL CENTROSOCIO SP.	JUNIOR PERGOLESE	ROVERESCA
C.S.I. DELFINO FANO	K SPORT ACADEMY AZZURRA	S. ORSO 1980
CARISSIMI 2016	MONTEFELTRO FC	VADESE CALCIO
CATRIA E NERONE	MURAGLIA	VISMARA 2008
FFJ CALCIO A 5	NEW FOOTBALL TEAM	

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

TERZA CATEGORIA PESARO

COPPA PROVINCIALE JUNIORES -PU

C5 SERIE "D" PESARO

ALLIEVI PESARO II FASE

ALLIEVI CADETTI PESARO

GIOVANISSIMI PESARO II FASE

GIOVANISSIMI CADETTI PESARO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PESARO

MANIFESTAZIONI PRIMI CALCI e PICCOLI AMICI

Giovedì 14 giugno si è svolto presso il campo supplementare di Pesaro (antistadio del Benelli) l'incontro del girone A - Primi Calci tra Vis Pesaro 1898 e Muraglia, il Villa San Martino non ha partecipato all'incontro. In campo c'erano i seguenti allenatori: per la Vis Pesaro 1898 Davide Tonelli e Davide Serretti mentre per il Muraglia Marco Bastianoni e Fabio Sanchini.

GIUDICE SPORTIVO

ESORD.TI MISTI A9 PESARO PRIM.

Il Giudice Sportivo, Dott. Ubaldo ALBINI RICCIOLI assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Avv. Luca MASCIOLI e con la collaborazione dell'impiegata Dott.ssa Arianna FARONI, nella seduta del 20/06/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 12/ 5/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 FOOTBALL MOMBAROCCIO 1982

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società Football Mombaroccio 1982 per 1^ rinuncia alla gara del torneo - esordienti relativa alla fase primaverile 8^ giornata di andata stagione sportiva 2017-2018.

F.to Il Sostituto Giudice Sportivo
Avv. Luca MASCIOLI

F.to Il Giudice Sportivo
Dott. Ubaldo ALBINI RICCIOLI

ESOR.TI A 9 2°ANNO PESARO PRIM

Il Giudice Sportivo, Dott. Ubaldo ALBINI RICCIOLI assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Avv. Luca MASCIOLI e con la collaborazione dell'impiegata Dott.ssa Arianna FARONI, nella seduta del 20/06/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 12/ 5/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 ATLETICO BISCUBIO

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società Atletico Biscubio per 1^ rinuncia alla gara del torneo - esordienti relativa alla fase primaverile 3^ giornata di ritorno stagione sportiva 2017-2018.

GARE DEL 26/ 5/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 ATLETICO BISCUBIO

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società Atletico Biscubio per 2^ rinuncia alla gara del torneo-esordienti relativa alla fase primaverile 5^ giornata di ritorno stagione sportiva 2017-2018.

Euro 10,00 K SPORT ACADEMY AZZURRA

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società K Sport Academy Azzurra per 1^ rinuncia alla gara del torneo - esordienti relativa alla fase primaverile 5^ giornata di ritorno stagione sportiva 2017-2018.

Euro 10,00 NUOVA REAL METAURO

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società Nuova Real Metauro per 1^ rinuncia alla gara del torneo - esordienti relativa alla fase primaverile 5^ giornata di ritorno stagione sportiva 2017-2018.

F.to Il Sostituto Giudice Sportivo
Avv. Luca MASCIOLI

F.to Il Giudice Sportivo
Dott. Ubaldo ALBINI RICCIOLI

ESOR.TI A 9 1°ANNO PESARO PRIM

Il Giudice Sportivo, Dott. Ubaldo ALBINI RICCIOLI assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Avv. Luca MASCIOLI e con la collaborazione dell'impiegata Dott.ssa Arianna FARONI, nella seduta del 20/06/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 25/ 4/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 K SPORT ACADEMY AZZURRA

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società K Sport Academy Azzurra per 1^ rinuncia alla gara del torneo - esordienti relativa alla fase primaverile 2^ giornata di ritorno stagione sportiva 2017-2018.

GARE DEL 26/ 5/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 ACCADEMIA GRANATA L.E.

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società Accademia Granata L.E. per 1^ rinuncia alla gara del torneo - esordienti relativa alla fase primaverile 7^ giornata di ritorno stagione sportiva 2017-2018.

F.to Il Sostituto Giudice Sportivo
Avv. Luca MASCIOLI

F.to Il Giudice Sportivo
Dott. Ubaldo ALBINI RICCIOLI

PULCINI 9-10anni 7v7 PRIM.-PU-

Il Giudice Sportivo, Dott. Ubaldo ALBINI RICCIOLI assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Avv. Luca MASCIOLI e con la collaborazione dell'impiegata Dott.ssa Arianna FARONI, nella seduta del 20/06/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 22/ 4/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 FOOTBALL MOMBAROCCIO 1982

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Football Mombaroccio 1982 per 2^ rinuncia alla gara del torneo - pulcini relativa alla fase primaverile 1^ giornata di ritorno stagione sportiva 2017-2018.

GARE DEL 20/ 5/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 46,00 FOOTBALL MOMBAROCCIO 1982

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società Football Mombaroccio 1982 per 3^ rinuncia alla gara del torneo - pulcini relativa alla fase primaverile 6^ giornata di ritorno stagione sportiva 2017-2018.

Euro 10,00 VIRTUS CASTELVECCHIO 1984

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società Virtus Castelvechio 1984 per 1^ rinuncia alla gara del torneo - pulcini relativa alla fase primaverile 6^ giornata di ritorno stagione sportiva 2017-2018.

GARE DEL 27/ 5/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 MAROTTA A.S.D.

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società Marotta per 1^ rinuncia alla gara del torneo - pulcini relativa alla fase primaverile 7^ giornata di ritorno stagione sportiva 2017-2018.

F.to Il Sostituto Giudice Sportivo
Avv. Luca MASCIOLI

F.to Il Giudice Sportivo
Dott. Ubaldo ALBINI RICCIOLI

PULCINI A7 2°ANNO PESARO PRIM.

Il Giudice Sportivo, Dott. Ubaldo ALBINI RICCIOLI assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Avv. Luca MASCIOLI e con la collaborazione dell'impiegata Dott.ssa Arianna FARONI, nella seduta del 20/06/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 25/ 4/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 ATLETICO BISCUBIO

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società Atletico Biscubio per 1^ rinuncia alla gara del torneo-pulcini relativa alla fase primaverile 2^ giornata di ritorno stagione sportiva 2017-2018.

GARE DEL 6/ 5/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 K SPORT ACADEMY AZZURRA

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società K Sport Academy Azzurra per 2^ rinuncia alla gara del torneo - pulcini relativa alla fase primaverile 4^ giornata di ritorno stagione sportiva 2017-2018.

GARE DEL 13/ 5/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 URBANIA CALCIO

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società Urbania calcio per 1^ rinuncia alla gara del torneo - pulcini relativa alla fase primaverile 5^ giornata di ritorno stagione sportiva 2017-2018.

GARE DEL 20/ 5/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 46,00 K SPORT ACADEMY AZZURRA

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società K Sport Academy Azzurra per 3^ rinuncia alla gara del torneo - pulcini relativa alla fase primaverile 6^ giornata di ritorno stagione sportiva 2017-2018.

Euro 25,00 ATLETICO BISCUBIO

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società Atletico Biscubio per 2^ rinuncia alla gara del torneo-pulcini relativa alla fase primaverile 6^ giornata di ritorno stagione sportiva 2017-2018.

GARE DEL 27/ 5/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 ACCADEMIA GRANATA L.E.

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società Accademia Granata L.E. per 1^ rinuncia alla gara del torneo - pulcini relativa alla fase primaverile 7^ giornata di ritorno stagione sportiva 2017-2018.

F.to Il Sostituto Giudice Sportivo

Avv. Luca MASCIOLI

F.to Il Giudice Sportivo

Dott. Ubaldo ALBINI RICCIOLI

PULCINI 9anni 7v7 PRIMAVERA-PU

Il Giudice Sportivo, Dott. Ubaldo ALBINI RICCIOLI assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Avv. Luca MASCIOLI e con la collaborazione dell'impiegata Dott.ssa Arianna FARONI, nella seduta del 20/06/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20/ 5/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 K SPORT ACADEMY AZZURRA

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società K Sport Academy Azzurra per 1^ rinuncia alla gara del torneo - pulcini relativa alla fase primaverile 6^ giornata di ritorno stagione sportiva 2017-2018.

F.to Il Sostituto Giudice Sportivo
Avv. Luca MASCIOLI

F.to Il Giudice Sportivo
Dott. Ubaldo ALBINI RICCIOLI

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. PIZZA LORENZO, PERUGINI FABIO, CIAPPICCI ANDREA E DELL'A.S.D. F.C. PESAROFANO CALCIO A 5

Il deferimento

Con provvedimento in data 30 aprile 2018 la Procura federale ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

- **PIZZA LORENZO**, all'epoca dei fatti Presidente dell'A.S.D. F.C. Pesarofano Calcio a 5, della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore CIAPPICCI Andrea e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara Pesarofano Calcio a 5/Real San Costanzo Calcio a 5 del 5.2.2017, valevole per il Campionato Calcio a 5 Giovanissimi Regionale;

- **PERUGINI Fabio**, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell'A.S.D. F.C. Pesarofano Calcio a 5, della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, 39 e 43, commi 1 e 6, e 61. commi 1 e 5, delle NOIF, per avere egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara Pesarofano Calcio a 5/Real San Costanzo Calcio a 5 del 5.2.2017, valevole per il Campionato Calcio a 5 Giovanissimi Regionale, in cui è stato impiegato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore CIAPPICCI Andrea, sottoscrivendo la distinta di gara, consegnata all'Arbitro, con attestazione della regolare posizione del calciatore, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva agonistica e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
- **CIAPPICCI Andrea**, calciatore, della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per avere disputato, in posizione irregolare, la gara Pesarofano Calcio a 5/Real San Costanzo Calcio a 5 del 5.2.2017, valevole per il Campionato Calcio a 5 Giovanissimi Regionale, nelle fila dell'A.S.D. F.C. Pesarofano Calcio a 5 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva agonistica e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
- **l'A.S.D. F.C. PESAROFANO CALCIO A 5**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Cgs, per i comportamenti posti in essere dai soggetti innanzi indicati; società alla quale gli stessi appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività contestata, ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.

Con nota del 10 maggio 2018 questo Tribunale federale, ai sensi dell'art. 30, 10° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l'odierna riunione, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copia e presentare memorie ed istanze e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

L'A.S.D. F.C. Pesarofano Calcio a 5, Pizza Lorenzo e Ciappicci Andrea hanno fatto ritualmente pervenire una memoria difensiva nella quale:

- hanno eccepito l'inammissibilità del deferimento per violazione dell'art. 32 quinquies, comma 5, del Codice di giustizia sportiva e dell'art. 47, comma 5, del Codice della giustizia sportiva del CONI e conseguente inutilizzabilità di tutti gli atti inseriti nel fascicolo istruttorio, essendo stata omessa la Relazione d'indagine e la lettera di affidamento dell'incarico al Procuratore Aggiunto, essendosi il Procuratore federale limitato a comunicare agli indagati la conclusione delle indagini in data 12 marzo 2018, senza però comunicare loro la prevista Relazione d'indagine, senza consentire loro di poter verificare se, quali e quando i documenti furono acquisiti nel fascicolo e nell'impossibilità di conoscere la data dell'apertura delle indagini e della relativa iscrizione nell'apposito Registro onde poter verificare il rispetto dei termini procedurali previsti dal citato Cgs Figc;
- nel merito, hanno chiesto il proscioglimento, deducendo la regolarità del tesseramento e del certificato medico d'idoneità all'attività sportiva in data 22 settembre 2016 con validità fino al 22 settembre 2017 del calciatore in questione; in subordine, in ipotesi di condanna, applicarsi il minimo della pena.

All'odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti: il rappresentante della Procura Federale ed il difensore dei deferiti Pizza Lorenzo, Ciappicci Andrea e dell'A.S.D. F.C. Pesarofano Calcio a 5.

Il rappresentante della Procura Federale illustrava i motivi del deferimento, ribadiva la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati e concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come a verbale d'udienza.

Il difensore dei deferiti Pizza Lorenzo, Ciappicci Andrea e dell'A.S.D. F.C. Pesarofano Calcio a 5 si riportava alle argomentazioni difensive esposte nella memoria ritualmente depositata chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

La decisione

Il Tribunale federale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale e dei deferiti, come sopra rappresentati e difesi, rileva quanto segue.

Preliminarmente, questo Tribunale ritiene infondate le eccezioni di inammissibilità per violazione degli artt. 32 quinquies, comma 5, del Codice di giustizia sportiva e 47, comma 5, del Codice della giustizia sportiva del CONI, in quanto, come risulta dalla documentazione in atti, il procedimento *de quo* è stato dalla Procura federale iscritto nell'apposito Registro in data 9 febbraio 2018 e la Comunicazione di Conclusione delle indagini è avvenuta in data 12 marzo 2018: il tutto quindi nel pieno rispetto della normativa federale vigente in materia.

Nel merito, dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le ragioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente, con esclusione della contestazione in ordine alla mancata idoneità medico sportiva siccome, dalla documentazione prodotta, risultata sussistente.

Le condotte indicate, come sopra ridefinite, integrano la fattispecie prevista e punita dall'art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva che, dunque, inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti agli stessi contestati, con la precisazione di cui sopra.

Acclarata e ridefinita quindi la responsabilità dei deferiti, l'entità delle sanzioni da applicare deve formare oggetto di approfondimento e gradazione tenuto conto del contributo causale di ciascuno di loro.

Alla luce di quanto qui emerso, può ragionevolmente affermarsi che il contributo causale del calciatore Ciappicci Andrea alla vicenda sia stato decisamente limitato eppertanto anche la sanzione, applicabile allo stesso, può essere limitata.

Trattasi invero di calciatore nato il 16 maggio 2003; trattasi di materia di tesseramento nella quale la società ha svolto un ruolo preminente, fors'anche assorbente.

Pertanto, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame, eque e congrue appaiono le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale federale territoriale in parziale accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni:

- al Presidente PIZZA Lorenzo, l'inibizione per giorni 20 (venti);
- al dirigente PERUGINI Fabio, l'inibizione per giorni 10 (dieci);
- al calciatore CIAPPICCI Andrea, l'ammonizione;
- all'A.S.D. F.C. PESAROFANO CALCIO A 5, l'ammenda di € 100,00 (cento/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 18 giugno 2018.

Il Relatore e Segretario f.f.
F.to Piero Paciaroni

Il Presidente
F.to Giammario Schippa

Omissis...

ERRATA CORRIGE

ALLEGATI

- Comunicazione LND
- Domanda-Ammissione-Campionato-superiore
- Disponibilità-campo-gioco
- Comunicato-Ufficiale-n°-129-Calcio-a-Cinque

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 28/06/2018.

Pubblicato in Pesaro ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 20/06/2018.

Il Segretario
(Gianluca Ferri)

Il Delegato Provinciale
(Pasquale Mormile)